

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CX.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDI

DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo :		Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1737-B) . . .	1246
PRESIDENTE	1239	PRESIDENTE	1246, 1247
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		BALDUZZI, <i>Relatore</i>	1247
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1636-B)	1240	Votazione segreta :	
PRESIDENTE 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245		PRESIDENTE	1247
SULLO, <i>Relatore</i> 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245			
TURNATURI	1243, 1244		
CAVALLARI	1243, 1244		
PIERACCINI	1243, 1244, 1245		
CHIOSTERGI	1243		
TESSITORI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1245		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero. (1856)	1245		
PRESIDENTE	1245, 1246		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1245		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1246		
CORBINO	1246		

La seduta comincia alle 9,50.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferreri.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1636-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Invito il relatore, onorevole Sullo, a riferire sulle modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge ora indicato.

SULLO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è tornato dal Senato con alcune modifiche che, a mio parere, sono per una parte accettabili perché effettivamente rappresentano un perfezionamento del punto di vista della Camera; ma d'altro canto non ritengo di poterle accogliere poiché dissentono chiaramente da taluni criteri approvati dalla nostra Commissione dopo lunga discussione e dal testo proposto dal Governo. Credo che sia assolutamente inutile fare una discussione di carattere generale.

Pregherei il Presidente, se i colleghi sono d'accordo, di esaminare le singole modifiche approvate dal Senato, articolo per articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

All'articolo 1 il Senato ha apportato le seguenti modifiche.

La prima consiste in un comma aggiuntivo dopo il primo comma, del seguente tenore:

« Per le missioni o trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopradde-
tti sono ridotti di un quinto ».

La seconda modifica consiste nella sostituzione dell'ultimo comma dello stesso articolo 1, col seguente:

« In via provvisoria per il personale in missione nel Territorio Libero di Trieste è stabilito il trattamento di cui ai commi precedenti con riduzione a due terzi dopo 240 giorni, decorrenti, per le missioni in atto al 1° gennaio 1951, dalla stessa data ».

SULLO, *Relatore*. Per quanto riguarda la prima modifica, essa è accettabile perché rappresenta un perfezionamento del testo presentato dalla Camera. Noi avevamo trascurato l'ipotesi delle missioni o trasferte

effettuate in località distanti tra gli 8 e i 15 chilometri. A questa lacuna ha sopperito il Senato con il comma aggiuntivo in esame.

Per quanto riguarda l'altra modifica apportata all'ultimo comma, il Senato si è distaccato in parte dal nostro punto di vista. Si tratta di 25 o 26 alti funzionari che il Senato ha voluto trattare in un modo più benevolo di quello che non è avvenuto presso la Camera. Non mi sembra che, in merito, si possa sollevare una questione di principio e penso che la modifica adottata dal Senato possa essere approvata anche se diverge un po' dai nostri criteri. Perciò, sono favorevole anche a questa seconda modifica.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione le modifiche apportate dal Senato all'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(Sono approvate).

All'articolo 2 il Senato ha apportato una modifica agli ultimi due commi, che pertanto risultano del seguente tenore:

« Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 8 chilometri e collegate con la sede da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in località distante dal primo non più di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto quando vi siano regolari servizi di linea ».

SULLO, *Relatore*. A questo proposito, devo esprimere alcuni dubbi. Noi avevamo stabilito che l'indennità di missione non spettava per località distanti meno di quattro chilometri. Il Senato, invece, ha stabilito che la distanza minima fosse inferiore ad otto chilometri, partendo dal concetto che quando vi è un collegamento regolare di servizi di linea l'indennità di missione non debba spettare. Ora, io domando che cosa significa « servizio di linea? » Può significare una corriera che parta alla mattina e ritorni la sera o viceversa. Non è sempre possibile che, pur essendovi soltanto otto chilometri di strada, si possa tornare immediatamente in sede,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

Può darsi il caso di un pretore che debba andare ad otto chilometri di distanza dalla sede del suo ufficio e debba pernottare in quella località.

Questo è stato fatto presente anche al Senato. A me pare che la formula del Senato sia più restrittiva e che possa creare questi casi di disagio.

Non mi sentirei, per questa sola modificazione, di rinviare il disegno di legge al Senato. Proporrèi, perciò, di accantonare la discussione di questi due commi, perché, essendovi questioni più importanti sulle quali la Commissione dovrà pronunciarsi, si potrà vedere più tardi se sia il caso di approvare o meno le suddette modifiche.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito l'accantonamento delle modifiche ora indicate.

(Così rimane stabilito).

Poiché l'articolo 3 è stato approvato senza emendamenti, passiamo all'articolo 4. In questo articolo il Senato ha soppresso l'ultimo comma:

« Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza ».

SULLO, *Relatore*. Noi avevamo approvato l'articolo nel testo proposto dal Governo. Però è stato osservato in Senato che la disposizione inserita in detto comma non è opportuno introdurla in una legge; ma basta che sia stabilita nel regolamento. L'osservazione è giusta; perciò mi dichiaro favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 approvata dal Senato.

(È approvata).

Poiché nessuna modificazione è stata apportata agli articoli 5, 6 e 7, passiamo all'articolo 8. Il Senato ha soppresso l'ultimo comma, che è così formulato:

« Al personale civile e militare che viaggia al seguito dei ministri o dei sottosegretari di Stato compete una integrazione del trattamento di missione pari a lire 600 per ogni periodo di 24 ore e per l'eventuale periodo residuale, non inferiore a 8 ore, di assenza dalla sede. È dovuto allo stesso personale il rimborso delle spese sostenute per l'uso di carrozze letto se autorizzato per iscritto dal ministro o sottosegretario ».

SULLO, *Relatore*. Nel modificare questo articolo, il Senato è partito dal concetto che il personale viaggiante al seguito dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non debba avere una integrazione del trattamento di missione; se il Ministro o il Sottosegretario intendono venire loro incontro, lo possono fare con i fondi a disposizione.

In effetti, questa integrazione già sussisteva ed era fissata da una legge in lire 300 per ogni periodo di 24 ore.

Non mi sembra che su questa questione possiamo dissentire dal Senato; perciò, dichiaro di essere favorevole alla suddetta soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma, dell'articolo 8, approvata dal Senato.

(È approvata).

Poiché agli articoli 9, 10, 11 e 12 nessuna modificazione è stata apportata dal Senato, passiamo all'articolo 13 e precisamente al 2° comma che è stato così emendato:

« Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio ».

SULLO, *Relatore*. La V Commissione permanente del Senato ha modificato il 2° comma aggiungendo dopo le parole « i genitori » le altre « gli affini in linea retta ». Propongo di accogliere la modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

L'altro comma emendato è il quinto dello stesso articolo, e del quale dò lettura:

« Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al precedente articolo 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna ».

SULLO, *Relatore*. Nel comma ora indicato, alle parole, « al 4° comma del precedente articolo 4 » del testo da noi approvato, sono state sostituite dal Senato le altre: « al pre-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

cedente articolo 4», giacchè è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Poiché gli articoli dal 14 al 17 sono stati approvati dal Senato senza emendamenti, passiamo all'articolo 18. In questo articolo sono stati soppressi dal Senato i commi 2°, 4°, 5° e 6°, ed è stato aggiunto, in ultimo, un comma, mentre i rimanenti commi sono stati emendati; cosicché l'articolo approvato dal Senato risulta del seguente tenore:

« L'indennità istituita con il primo comma, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, è commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale ».

SULLO, *Relatore*. È questo un articolo importante ed è quello che mi dà le maggiori preoccupazioni. Cercherò di essere chiaro, per quanto in questa materia contabile si rischia di essere sempre oscuri.

Con il decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, venne disposto un particolare trattamento per quei funzionari dell'Amministrazione centrale (i quali, dunque, avevano vinto un regolare concorso) che erano distaccati presso le Amministrazioni periferiche, come i provveditorati alle opere pubbliche, le sezioni della Corte dei conti, ecc. Si tratta di personale che appartiene in realtà ai ruoli delle Amministrazioni centrali e che se è destinato a Milano, Palermo o Bari, ciò accade in deroga alle norme vigenti, perché detto personale dovrebbe restare a Roma.

In un primo tempo si è concessa una indennità di missione. Successivamente venne

stabilita una speciale indennità, come prima ho accennato, fissata con l'articolo 8 del citato decreto legislativo. Questa speciale indennità a tale personale, che continua ad essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione centrale dello Stato, ha subito modifiche, delle quali una importante attraverso una circolare che rimonta al 1947, con cui è stato regolato il trattamento spettante al personale medesimo.

L'articolo 18 del disegno di legge in esame sanava la situazione creata, perché dal 1947 in poi detti funzionari avevano avuto un trattamento economico fissato non da una legge, bensì da una circolare della Ragioneria generale dello Stato.

Il Senato ha modificato l'articolo in questione nel senso di dare la sanatoria per il passato, e l'ha data in una forma elegante, aggiungendo, in ultimo, il seguente comma: « Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale ».

Il Senato, dunque, ha usato una formula che dice: vi è una sanatoria completa dal 1° luglio 1946 fino ad oggi. Questa dizione, che è innovatrice dal punto di vista della formulazione, ma che è uguale dal punto di vista della sostanza a quella da noi adottata con l'articolo 18, è accettabile. Solo che tale formulazione decurta il trattamento dal 1° gennaio in poi, con questa conseguenza: che non solo vi è una decurtazione rispetto al testo proposto dal Governo e da noi, ma, essendo stato soppresso il quinto comma, dell'articolo 18, da noi approvato (e precisamente quello che dice: « Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso ») dopo un anno si addiène a una ulteriore riduzione. Cosicché questo personale, in effetti, verrà a riscuotere meno di quello che attualmente percepisce, dopo l'aumento dell'indennità di missione; ciò specialmente per i dipendenti distaccati nei provveditorati per le opere pubbliche o in altri enti dipendenti che hanno diritto di rimanere a Roma, ma che invece sono stati destinati alla periferia. Detto personale potrebbe anche chiedere di tornare a Roma, date le condizioni sfavorevoli che ad esso si fanno. In proposito mi rivolgo al Presidente onorevole Castelli Avolio.

PRESIDENTE. Hanno senz'altro il diritto di tornare a Roma.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

SULLO, *Relatore*. Potrei dare una dimostrazione contabile analitica, ma ve la risparmio.

In queste condizioni, non mi sento di accogliere il testo del Senato e proporrei di confermare la sostanza del nostro articolo 18, con quell'emendamento tecnico a cui ho accennato. Proporrei una diversa formulazione rispetto al nostro articolo 18, perché, effettivamente, la formula di sanatoria è buona, ma agli effetti del futuro preferirei il ritorno al nostro testo.

Sono molto rammaricato che ciò imponga, insieme con l'altra questione dell'indennità di trasferimento su domanda, il rinvio al Senato. La Commissione valuti se sia o no il caso; però faccio presente che, siccome il provvedimento andrà in vigore dal 1° gennaio 1951, il ritardo di quindici giorni per la sua approvazione non lede i diritti di nessuno, mentre, così com'è, può creare condizioni di disagio.

TURNATURI. Aderisco alla proposta del relatore.

SULLO, *Relatore*. Se la Commissione aderisce, il testo lo formulerei dopo, oppure potremmo ritornare puramente e semplicemente al testo da noi approvato.

CAVALLARI. Sarei favorevole alla proposta del relatore; però credo opportuno domandare se egli conosca il pensiero del Senato in proposito.

Dico ciò perché a me personalmente, come a diversi altri onorevoli colleghi, gli interessati si son fatti premura di sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge. Non vorrei, dunque, aderendo alla proposta del relatore, che si mandasse al Senato il disegno di legge con nostri emendamenti, mentre poi il Senato stesso ci potrebbe rinviare il testo, insistendo sulla propria formulazione.

SULLO, *Relatore*. Vorrei fare una proposta pratica: possiamo sospendere l'esame dell'articolo e passare alla sua approvazione dopo che io abbia preso contatti con il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato.

Per dovere di coscienza devo far presente alla Commissione la situazione che si viene a creare approvando il testo che ci è stato rimesso, mentre il ritardo di quindici giorni non lederebbe gli interessi di nessuno, in quanto la decorrenza è stata già fissata.

PIERACCINI. La domanda che noi facevamo era di altra natura e precisamente desideravamo conoscere se il relatore avesse avuto contatti con la Commissione finanze e tesoro del Senato onde essere certi che questa non si irrigidirà sulla sua formula.

SULLO, *Relatore*. Se la Commissione ritiene che io debba prendere gli opportuni accordi, li prenderò e poi riferirò.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione pratica: si teme che, rinviando il disegno di legge al Senato, questo si possa irrigidire sull'emendamento già proposto.

Ora, questa situazione potrebbe essere risolta dal Governo successivamente alla approvazione del disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Non è possibile.

PRESIDENTE. La posizione giuridica è questa (l'onorevole Sullo richiamava la mia attenzione su tali funzionari): si tratta di personale dipendente dall'Amministrazione centrale, ma quando un ufficio dell'Amministrazione centrale si decentra, l'obbligo di raggiungere la sede periferica esiste.

Vi sono degli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati per particolari contingenze. Quindi, in linea assoluta non è accettabile la tesi sostenuta dall'onorevole Sullo, in quanto esistono delle eccezioni.

PIERACCINI. Vorrei domandare se il rappresentante del Governo possa darci qualche affidamento, nel senso che, magari sotto un'altra forma, con una nuova indennità si possa sanare la situazione.

CHIOSTERGI. Sono convinto che noi non rendiamo un servizio alla categoria, perché essa ci ha già domandato più volte di sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge anche con le imprecisioni che esistevano ed anche con alcune disposizioni che non desiderava.

Ora, sospendere vorrebbe dire rimandare l'approvazione per lo meno di quindici giorni. Si dovrebbero prendere dei contatti col Senato e potremmo anche trovarci, dopo quindici giorni, nella stessa situazione odierna.

Vorrei domandare al relatore se non creda — naturalmente in coscienza — di recedere dalla posizione da lui presa; penso, che così facendo, renderebbe un servizio alla categoria di che trattasi.

SULLO, *Relatore*. Perché la Commissione abbia il quadro preciso di tutti gli elementi di eventuale dissenso col Senato, debbo dire che, oltre a questa questione, vi è quella dell'articolo 19 che è stato soppresso introducendo invece il seguente articolo 20:

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il Ministro Petrilli, nella seduta del 10 gen-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

naio 1951 della nostra Commissione, insistette lungamente per dimostrare il motivo innovatore di questa legge, nel senso che l'indennità di trasferimento si applicava non solo ai trasferimenti per servizio, ma anche ai trasferimenti su domanda, partendo dal concetto che vi erano numerosissime categorie (magistrati, insegnanti) per le quali il trasferimento per servizio non esiste o rappresenta, come per gli insegnanti, una punizione.

Questo carattere innovatore venne dimostrato dal Ministro Petrilli con moltissimi ragionamenti, per dire che questo era un elemento favorevole della legge, in quanto rappresentava un progresso, perché molto spesso i trasferimenti su domanda vengono mascherati come trasferimenti per servizio, con tutte le conseguenze del caso, proprio perché si cerca di concedere l'indennità di trasferimento.

Ora, il Senato, dopo una brevissima discussione, contro il parere del senatore Zoli, il quale era favorevole alla nostra norma, pur volendo limitarla, ha aderito, su proposta del relatore, alla disposizione che abbiamo in esame e che peggiora notevolmente il trattamento non di poche persone, ma di migliaia di impiegati statali.

Ora, questi sono i due elementi di dissenso. Se, nonostante il mio parere, la Commissione intende confermare il testo del Senato, io non farò altro che rimettermi alla sua decisione.

CAVALLARI. Mi permetterei di avanzare una proposta che verrebbe incontro ai desideri espressi dal relatore e dall'onorevole Chiostergi.

La questione che ci preoccupa è questa: se noi dovessimo rinviare il provvedimento al Senato, qualora questo insistesse sul suo emendamento, noi non faremmo altro che perdere tempo. Viceversa, sarebbe conveniente rinviare il disegno di legge al Senato, qualora questo fosse disposto a concordare col nostro punto di vista.

Pertanto, io pregherei il relatore di prendere contatto con la competente Commissione del Senato, onde accertare se detta Commissione sia o no disposta a mutare il proprio parere. Potremmo, in tal caso, riunirci, possibilmente nel pomeriggio di oggi, per ascoltare quanto ci comunicherà a tal proposito il relatore.

SULLO, *Relatore*. Faccio osservare che oggi il Senato non tiene seduta.

PRESIDENTE. Il Senato ha introdotto l'articolo 20. Si tratta di una affermazione

teorica: quando il trasferimento è fatto su domanda, non spetta il rimborso. La cosa rimane nel campo teorico, perché quando un impiegato desidera essere trasferito, il trasferimento, di fatto, viene eseguito come se si trattasse di trasferimento d'ufficio.

SULLO, *Relatore*. No, il trasferimento degli impiegati è un trasferimento per servizio, ma per una categoria di dipendenti, quali gli insegnanti, elementari e medi, il trasferimento d'ufficio è un trasferimento di punizione. Ad esempio, il professore universitario non può essere trasferito se non su domanda.

TURNATURI. Concordo con quanto ha detto ora l'onorevole Sullo.

PIERACCINI. La richiesta del collega onorevole Cavallari è difficilmente realizzabile, perché il Senato oggi non tiene seduta; anche se così fosse noi non potremmo, questa sera, riunirci in sede legislativa, in quanto l'Assemblea tiene seduta in aula, e si prevede una serie di votazioni che ci terranno abbastanza impegnati.

Proporrei pertanto che, anziché rinviare il disegno di legge, si approvasse un ordine del giorno che potrebbe essere del seguente tenore: « La IV Commissione finanze e tesoro, nell'esaminare il disegno di legge n. 1636, fa voti perché il Governo provveda a studiare la posizione dei funzionari di cui all'articolo 18, affinché la loro situazione economica non venga in pratica peggiorata dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

Con l'approvazione di questo ordine del giorno, il Governo potrebbe studiare una buona indennità da concedere a questa categoria di dipendenti.

Per quanto riguarda l'articolo 20, sono del parere del Presidente, e proporrei che, votando quest'ordine del giorno, si procedesse all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Due sono gli ostacoli che si oppongono alla proposta dell'onorevole Pieraccini: rispetto all'ordine del giorno, già sappiamo quale valore pratico abbiano gli ordini del giorno. Per quanto riguarda l'articolo 20, rimane il solito ostacolo; quindi, a mio parere, l'unica cosa da fare è di sospendere l'esame del provvedimento, e di rinviarlo ad una prossima seduta, con l'intesa che, qualora la Commissione del Senato si irrigidisca nel suo punto di vista, noi non modifichiamo il provvedimento.

PIERACCINI. Noi abbiamo chiesto al Governo qual'è il suo parere circa la proposta del relatore.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

SULLO, *Relatore*. Concordo nella richiesta di rinvio, con la preghiera che alla prossima seduta intervenga il Ministro Petrilli oppure il Sottosegretario interessato. Pregherei il rappresentante del Governo, qui presente, di fare opera di mediazione presso la competente Commissione del Senato, affinché modifichi il suo punto di vista.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di far rilevare che l'attuale divergenza non è sorta tra il Governo e questa Commissione o quella del Senato: il Governo accettò, a suo tempo, il testo approvato dalla Commissione della Camera. È il Senato che ha modificato la proposta di detta Commissione; quindi la divergenza è tra le due Commissioni.

Il Governo, pertanto, non deve esprimere un proprio parere: esso dichiara di rimettersi a quanto verrà deciso dalle due Commissioni.

PIERACCINI. Se il Governo si trincerava dietro questa affermazione, restiamo al punto di prima. Noi gradiremmo che il Governo intervenisse presso il Senato per convincerlo a mutare avviso. In tal modo la nostra posizione diventerebbe più forte. Da qui la necessità di una presa di posizione del Governo.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha accennato ad una formulazione dell'articolo 18 che, sostanzialmente, mantiene il testo che era stato proposto dalla Commissione della Camera. Si tratta, comunque, di una formulazione nuova, e non è escluso che il Governo la possa appoggiare presso la Commissione del Senato, se il disegno di legge sarà rinviato.

Prego, pertanto, l'onorevole Sullo di proporre una nuova formulazione dell'articolo 18.

SULLO, *Relatore*. Proporrò di rimanere al testo dell'articolo già approvato dalla nostra Commissione.

TESSITORI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Riterrei opportuno, pertanto, il rinvio dell'esame di questo disegno di legge alla prossima seduta. Nel frattempo, il relatore potrà prendere dei contatti con il Presidente della competente Commissione del Senato, mentre da parte mia non mancherò di riferire al Ministro del tesoro sulla questione.

SULLO, *Relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero. (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero ».

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Durante il periodo bellico e quello post-bellico sono affluiti in territorio nazionale — sia perché introdotti dalle truppe di occupazione, sia perché infiltrati da contrabbandieri attraverso le frontiere, giacché nei due periodi suindicati ha difettato alquanto la vigilanza confinaria — numerosi accenditori automatici (per i quali non è stato pagato il prescritto diritto fisso); altri, poi, sono stati posti in vendita — prodotti in Italia — specialmente nel periodo post-bellico, senza che venissero assoggettati al pagamento dello stesso diritto fisso.

Per poter regolarizzare il proprio apparecchio, i detentori sono tenuti a pagare uno dei diritti seguenti e una penale che è pari alla metà dello stesso diritto fisso:

1°) per ogni apparecchio azionato da pietra focaia od a carta piroforica:

a) lire 3.000 se di platino od oro oppure se di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;

b) lire 1.800 se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni, o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o di altra materia;

c) lire 1.200 se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni;

2°) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi:

a) lire 3.000 se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;

b) lire 1.800 se costituito di metallo comune o di altra materia.

I diritti suindicati sono stati stabiliti in tale misura col decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 182.

Coloro che detengono un apparecchio non in regola ai fini fiscali, incorrono in una contravvenzione che viene definita con l'applica-

zione di una multa e la confisca dell'apparecchio stesso.

In genere i possessori degli apparecchi — non in regola agli effetti fiscali — si astengono dal regolarizzarli per timore di essere assoggettati al pagamento della penale suindicata e il più delle volte, ignorando la misura della penale stessa, non valutano neppure se valga la pena di mettersi in regola col fisco, sopportando l'onere della penale oltre a quello del diritto fisso, piuttosto che correre il rischio di una contravvenzione e del sequestro dell'apparecchio.

Allo scopo di facilitare la regolarizzazione degli apparecchi di cui trattasi, che, per le suindicate circostanze, si trovano in circolazione sforniti della prescritta bollatura, è sembrato opportuno di proporre un disegno di legge, che permetta di provvedere a tale regolarizzazione entro un determinato tempo, in esenzione dal pagamento della cennata penale.

In tal modo i possessori sarebbero certamente incoraggiati ad adempiere al suddetto obbligo e l'Erario ne trarrebbe un vantaggio non indifferente.

Propongo di emendare il primo comma nel senso di sostituire alle parole « entro 30 giorni », le altre « entro sei mesi », e di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico, in quanto se coloro che intendono regolarizzare la loro posizione debbono pagare il diritto doganale, verrebbe frustrato il fine della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sugli emendamenti proposti dal relatore.

CORBINO. Io desidererei avere una spiegazione dall'onorevole Sottosegretario: le modalità, cioè, di questa regolarizzazione quali sono?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Saranno fissate con decreto ministeriale.

CORBINO. Perché, se io debbo regolarizzare un accendisigari, desidero sapere quanto tempo dovrò perdere, quante noie dovrò avere ecc. Da qui la necessità di conoscere le modalità inerenti a questa regolarizzazione.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto che vi è una raccomandazione da parte dell'onorevole Corbino di studiare un sistema onde questo provvedimento non si risolva in una serie di fastidi per i contribuenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, è consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.

Per gli apparecchi importati dall'estero i detentori dovranno essere già in regola con il pagamento dell'eventuale dazio doganale ».

Il relatore ha proposto di sostituire al 1° comma le parole « entro 30 giorni » con le altre « entro sei mesi » e di sopprimere l'ultimo comma. Pongo in votazione tali modifiche.

(Sono approvate).

Pertanto l'articolo unico resta così definitivamente formulato:

« Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, è consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1737-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a riferire sulle modificazioni apportate a questo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1951

disegno di legge dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento, approvato dalla nostra Commissione il 24 gennaio 1951, ritorna al nostro esame per effetto delle modifiche apportate dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che ha approvato l'abolizione della retroattività dell'aumento della sovvenzione di 6 milioni per l'esercizio 1949-50.

Il Senato non ha creduto di deliberare l'aumento dei 6 milioni nell'esercizio 1949-50, e si è limitato a stabilire l'aumento di 15 milioni per l'esercizio 1950-51.

Sono anch'io di questo parere e pertanto propongo alla Commissione di approvare la modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli modificati, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

(È approvato).

All'articolo 3 non sono state apportate dal Senato modificazioni.

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia e importati dall'estero. (1856)».

Presenti e votanti.	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

«Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti (1737-B)».

Presenti e votanti.	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Fanfani, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Martinelli, Pecoraro, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini.

È in congedo:

Ferreri.

La seduta termina alle 10,30.